

Remunerazione del presbitero-Decreto 1983

RIMUNERAZIONE DEL PRESBITERIO

DECRETO PER LA RIMUNERAZIONE

DEL PRESBITERIO

30.11.1983

L.V.D. LXXIV (1983) pp. 553-558

L.V.D. LXXI (1980) pp. 592-596

Terminato il periodo di sperimentazione delle disposizioni contenute nel documento 'Remunerazione del Presbitero: minimo e Fondo .di solidarietà', approvate con decreto P.G. n. 1185/80 in data 15 ottobre 1980;

Sentito il parere del Consiglio Presbiterale Diocesano;

Tenuto conto dell'esperienza fatta a norma dei cann. 281, 282, 384 e 1274 del C.J.C.;

Approvo la nuova redazione delle disposizioni contenute nel documento 'Remunerazione del Presbitero', il cui testo è parte integrante del presente decreto;

Dispongo che queste nuove norme entrino in vigore il 1 gennaio 1984.

Bergamo, Festa di S. Andrea Ap.

30 novembre 1983.

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

RIMUNERAZIONE DEL PRESBITERIO

Premessa

Il presente documento non tratta tutti gli aspetti della remunerazione del clero, ma si limita ad alcune disposizioni: per determinare la remunerazione minima del presbitero, per indicare circostanze e modo di ottenere un aiuto economico straordinario; per costituire e gestire il 'Fondo di Solidarietà per il Clero'.

Le disposizioni sono fedeli al principio fondamentale che regola la remunerazione del clero; e cioè che essa deve servire non all'arricchimento del sacerdote, ma al suo 'onesto sostentamento, e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato': quanto avanzasse deve essere impiegato 'per il bene della Chiesa e per opera di carità' (can. 282 § 2).

Titolo I - Remunerazione

Cap. I - Rimunerazione per il presbitero in ministero parrocchiale

Art. 1. § 1 - Secondo la tradizione della Chiesa, tradizione particolarmente vissuta nella nostra Diocesi, va considerata come costituente la remunerazione del sacerdote l'offerta per l'applicazione della santa Messa.

§ 2 - Quando per malattia il sacerdote non potesse celebrare la santa Messa, la 'Mutua Assistenza Clero' gli corrisponderà giornalmente un contributo pari all'offerta diocesana.

Art. 2. § 1 - Oltre alle offerte per la Messa sarà assicurata al presbitero in cura parrocchiale una remunerazione minima di L. 500.000 (cinquecentomila) per tredici mensilità.

§ 2 - Questa somma sarà aggiornata ogni anno in base all'indice di svalutazione della moneta.

Art. 3. A costituire l'ammontare della somma di cui all'art. 2 concorrono:

- la congrua al netto delle tasse e dei contributi;
- il reddito netto del beneficio;
- lo stipendio per scuola di ogni tipo, al netto delle tasse e dei contributi, ivi compresi quelli da versare in Curia;
- i compensi per altri impegni pastorali stabili o comunque legati a un ufficio ecclesiastico.

Art. 4. § 1 - Ogni presbitero in ministero parrocchiale verificherà se, secondo le voci di cui all'articolo precedente, raggiunge il minimo stabilito dall'art. 2.

Qualora tale minimo non fosse raggiunto, il parroco attingerà, per sé e per i suoi coadiutori, la somma di conguaglio dalla cassa della chiesa parrocchiale.

§ 2 - Al coadiutore che con lo stipendio della scuola raggiungesse o superasse la remunerazione minima, il parroco verserà ugualmente un contributo, concordato con lui, tenendo presente, in particolare, la misura del ministero svolto in parrocchia.

Art. 5. I contributi Fondo Pensioni Clero (F.P.C.) e Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) come pure quelli della 'Mutua Assistenza Clero' (M.A.C.), sono a carico della cassa della chiesa parrocchiale, a meno che tali contributi siano già stati detratti dalla retribuzione che il presbitero riceve da un Ente pubblico o privato.

Art. 6. Al sacerdote in ministero parrocchiale è assicurato l'uso gratuito dell'abitazione, escluse le spese per servizi di riscaldamento, luce, gas, acqua, telefono, ecc.

Art. 7. § 1 - I presbiteri in servizio parrocchiale che fanno in tutto vita comune, terranno conto preciso delle spese per l'abitazione, il vitto e il personale di servizio, dividendone poi in parti uguali.

§ 2 - È però da incoraggiare l'iniziativa di quanti, vivendo tale esperienza, mettessero in cassa comune la loro remunerazione, traendo da essa un contributo mensile, fissato di comune accordo, per le spese personali.

Cap. II - Rimunerazione per il presbitero in ministero pastorale diverso da quello parrocchiale

Art. 8. La remunerazione dei presbiteri diocesani che esercitano il loro ministero in una comunità - come, ad esempio, il seminario, un collegio, ecco - sarà stabilita mediante un

organico preparato dal superiore della comunità. Esso dovrà tenere presente gli art. 1, 2 e 5 di questo documento e avrà valore solo dopo l'approvazione dell'Ordinario della Diocesi.

Art. 9. La remunerazione dei presbiteri che sono a servizio di un Ufficio o Ente ecclesiastico non parrocchiale e che non vivono in comunità, sarà stabilita da un organico preparato dal superiore da cui l'ufficio o l'ente dipende alle stesse condizioni di cui all'arto 8.

Art. 10. I presbiteri in ministero presso un Ente non ecclesiastico che in base ad un dispositivo giuridico dell'Ente stesso, ricevono uno stipendio (es. Scuola statale o privata) considereranno loro remunerazione lo stipendio ricevuto dall'Ente stesso.

Art. 11. La remunerazione dei presbiteri in ministero presso un Ente non ecclesiastico, che non rientrano nel caso sopra richiamato, sarà fissata mediante una convenzione tra l'Ordinario e l'Ente medesimo.

Cap. III - Rimunerazione per il presbitero senza un 'ufficio ecclesiastico' per limiti di età o per inabilità

Art. 12. § 1 - Per il sacerdote senza 'ufficio ecclesiastico' o per limiti di età o per invalidità permanente viene computata come parte della sua remunerazione l'offerta per la santa Messa.

§ 2 - Sarà perciò premura della diocesi procurare a questi sacerdoti offerte per applicazione di sante Messe, qualora ne mancassero.

§ 3 - La 'Mutua Assistenza Clero' corrisponderà a tali Sacerdoti, quando per malattia non potessero celebrare, un contributo giornaliero pari all'offerta diocesana per la Messa.

Art. 13. § 1 - Oltre all'offerta della Messa, sarà assicurata a questi presbiteri una remunerazione minima di L. 550.000 (cinquecentocinquantamila) mensili, per tredici mensilità.

§ 2 - Questa somma sarà aggiornata ogni anno in base all'indice di svalutazione della moneta.

Art.14. A costituire l'ammontare di cui all'art, 13 concorrono:

- la pensione o le pensioni di cui il presbitero gode;
- i compensi per impegni pastorali concordati.

Art. 15. § 1 - Quando il presbitero con le voci indicate all'art. 14 non raggiunge il minimo per lui stabilito, otterrà il conguaglio dal 'Fondo di solidarietà del Clero'.

§ 2 - L'ammontare di tale conguaglio sarà stabilito dall'Ordinario in dialogo con il sacerdote interessato.

Art. 16. § 1 - Il pagamento della 'Mutua Assistenza Clero' e di eventuali contributi sociali è a carico del 'Fondo di solidarietà per il clero'.

§ 2 - Il 'Fondo' provvederà pure a versare un contributo, da stabilire secondo i casi, per l'eventuale canone di affitto della casa.

Titolo II - Aiuto economico straordinario

Art. 17. § 1 - I presbiteri che si trovano in difficoltà economiche personali straordinarie - come potrebbe essere, ad esempio, una cura medica - alle quali non possono provvedere con la remunerazione di cui godono, facciano presente all'Ordinario la loro situazione, personalmente o tramite persona di fiducia.

§ 2 - Sarà un gesto di squisita carità quello di chi notificasse al superiore, con il giusto riserbo, il caso di un confratello che forse non osa informare della sua situazione.

Art. 18. A tali sacerdoti verrà assegnata in modo riservato, un contributo attinto dal 'Fondo di solidarietà ' e determinato, caso per caso, dall'Ordinario.

Titolo III - Costituzione e gestione del 'Fondo di solidarietà per il clero'

Art.19. Per aiutare i sacerdoti di cui agli artt. 12 e 17 viene costituito un 'Fondo di solidarietà per il Clero'.

Art. 20. n 'Fondo di solidarietà per il clero' attinge:

- dalle oblazioni volontarie dei sacerdoti o di altri offerenti;
- dai proventi dell'Opera diocesana pro clero' e dell'Opera S.Antonino'.
- da una percentuale dell'importo che gli insegnanti di religione versano in Curia;
- dal contributo di ogni parrocchia nella misura di L. 250 per abitante: tale cifra verrà aggiornata ogni anno in base all'indice di svalutazione della moneta.

Art. 21. I contributi obbligatori per il 'Fondo' saranno versati all'Ufficio dell'Opera diocesana Pro Clero' entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 22. Il 'Fondo' è amministrato dal Consiglio dell'Opera diocesana Pro Clero' con l'aggiunta di due rappresentanti scelti dal Vescovo: uno tra i membri del Consiglio Presbiterale, l'altro tra i sacerdoti insegnanti di religione.

Art. 23. La distribuzione delle sovvenzioni sarà gestita:

- dall'Ufficio dell'Opera diocesana Pro Clero' per i presbiteri di cui all'art.12;
- dall' Ordinario per i presbiteri di cui all'art. 17.

Art. 24. La soluzione di eventuali contestazioni nell'amministrazione del 'Fondo' a favore dei sacerdoti di cui all'art. 12 è demandata all'Ordinario, udito il Consiglio di cui all'art. 22.

NOTE

(1) Curino i Parroci di essere fedeli alle disposizioni qui indicate, evitando trattamenti che possono creare odiosi confronti tra parrocchie e parrocchie.

(2) Siccome le presenti disposizioni contemplano anche il caso di necessità temporanee e straordinarie del presbitero (art. 17 -18), non è permesso che, per soddisfare tali necessità, i singoli sacerdoti operino autonomamente una riduzione sui contributi dovuti alla Curia, sia dagli Enti ecclesiastici, sia dai singoli presbiteri.